

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE
E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
DELLA ZONA 3**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio di Zona n. 113 del 22 ottobre 2009**



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA 3 DEL COMUNE DI MILANO PER L'ASSEGNAZIONE E LA COLTIVAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DESTINATI AD ORTICOLTURA (ORTI URBANI).

Approvato con delibera del Consiglio di Zona 3 n. 113 del 22 ottobre 2009.

**ART. 1
Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale promuove la formazione e l'organizzazione di "Orti Urbani" quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno ad ordinamento policolturale, coltivabili a scopo non commerciale, con le finalità di incentivare forme di aggregazione tra cittadini, fornire occasioni per il tempo libero, riqualificare aree cittadine tramite un uso corretto.
2. L'area destinata ad uso orto si caratterizza quale "verde attrezzato" ed il suo utilizzo ha un carattere provvisorio (l'assegnazione non potrà essere concessa per più di tre volte alla stessa persona).
3. L'Amministrazione Comunale, per motivi di interesse pubblico, mantiene il diritto di revoca della concessione stessa. Con comunicazione scritta agli intestatari, inviata in tempo utile tale da non ledere l'usufrutto delle coltivazioni in corso, saranno rescissi ogni forma di contratto o accordo senza alcun diritto di indennità.

**ART. 2
Competenze**

1. I lotti da destinare ad orto vengono assegnati agli aventi diritto, previa formazione di graduatoria, mediante atto di concessione, a seguito di delibera del Consiglio di Zona 3 competente per territorio.
2. L'assegnazione e la revoca degli appezzamenti ad uso orto ed i rispettivi atti sono di competenza della Zona.
3. Per l'attuazione del presente regolamento tutte le fasi istruttorie sono di competenza della Zona 3.

**ART. 3
Assegnazione**

1. Per l'assegnazione verrà emesso apposito bando pubblico che fisserà i termini e le modalità per la presentazione delle domande in base alle indicazioni contenute in questo articolo.
2. La graduatoria verrà costituita dalla Zona 3 fra tutte le richieste pervenute nei tempi e modi indicati dal bando stesso.

3. Possono presentare richiesta di assegnazione cittadini:
 - residenti nel territorio della zona 3;
 - che abbiano compiuto 60 anni di età;
 - che non siano possessori di altro orto in proprietà, affitto o altro sul territorio del Comune di Milano o comuni limitrofi;
 - che non siano ortisti sgomberati per occupazione abusiva, nell'arco degli ultimi 5 anni, da aree territorialmente appartenenti a qualunque Zona del Comune di Milano (come risulta dai verbali della Polizia Locale) indipendentemente dall'età e dalla zona di residenza;
 - gli ortisti, non residenti in Zona 3, già assegnatari di particella ortiva a seguito del precedente bando dell'anno 2006.
4. Nella formazione della graduatoria si darà preferenza ai richiedenti con il reddito più basso, l'età più avanzata o i cui nuclei familiari siano provvisti di minor reddito.
5. In ogni caso verrà assegnato un solo orto per nucleo familiare.
6. Il 20% delle particelle ortive sarà riservato ai richiedenti portatori di handicap, a fronte della presentazione della certificazione ASL.
7. L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente e non può essere trasferita ad altri, per qualsiasi ragione, in caso di cessazione, pena l'immediata revoca della concessione.
8. Nei criteri di assegnazione, a parità di punteggio, costituirà motivo di "precedenza" l'essere concessionari uscenti (ma non per più di tre assegnazioni, che siano o no consecutive).

ART. 4 Concessione

1. La concessione avrà durata quinquennale: alla scadenza dei 5 (cinque) anni il concessionario potrà concorrere a nuova assegnazione secondo il bando che verrà emesso.
2. Ai concessionari uscenti che in base alla graduatoria avranno nuovamente diritto all'assegnazione sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso, a meno che non chiedano espressamente nella domanda l'assegnazione di un orto diverso da quello in precedenza coltivato, che sarà individuato dal Settore Zona 3.
3. La graduatoria resta valida fino alla nuova assegnazione a seguito del successivo bando.
4. Qualora per problemi di natura temporanea il concessionario non possa provvedere direttamente, la lavorazione e conduzione dell'orto potranno essere svolte, previa tempestiva segnalazione alla Zona 3, da un familiare per non più di sei mesi. Tale periodo potrà essere rinnovato, ma solo a fronte della presentazione di un certificato medico che attesti l'impossibilità del concessionario di poter lavorare l'orto.
5. L'atto di concessione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e condizioni del presente regolamento.
6. L'inosservanza costituisce motivo di revoca immediata della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto secondo la graduatoria.

ART. 5
Conduzione dell'orto in concessione

1. La conduzione dell'orto è affidata esclusivamente all'assegnatario.
2. L'orto e l'attrezzatura che lo costituiscono devono essere tenuti in modo decoroso e pulito.
3. E' vietato ammassare materiali e attrezzi d'uso al di fuori degli spazi preposti.
4. Sull'area, per ragioni di carattere igienico – sanitario, non potranno essere allestite strutture per la cottura dei cibi.
5. Gli appezzamenti messi a disposizione dell'assegnatario non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso ed i confini, sotto la pena di revoca immediata della concessione senza diritto di indennità.

ART. 6
Diritti, obblighi e divieti

1. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le eventuali attrezzature collettive, curandone e garantendone l'integrità. In caso di cattiva conduzione sarà tenuto a sue spese a riparare il danno causato.
2. I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati o tolti arbitrariamente.
3. I confini devono essere curati e rispettati.
4. Gli assegnatari potranno piantare ortaggi e fiori.
5. La piantumazione di alberi da frutta dovrà essere a basso fusto.
6. In tutta l'area destinata ad orticoltura le alberature non possono superare i m. 2.50 nel momento della potatura invernale e la messa a dimora deve essere effettuata in modo da non recare disturbo o danneggiamenti alle strutture ed agli orti attigui.
7. La conduzione e concimazione delle colture dovrà essere effettuata esclusivamente con tecniche biologiche e biodinamiche.
8. E' vietato l'impiego di anticrittogamici e di antiparassitari delle classi 1-2-3.
9. E' vietato attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti.
10. Per l'accesso all'area destinata ad orti verrà stabilito dal Consiglio di Zona, sentito il Comitato di Gestione l'orario estivo/invernale.
11. Nelle particelle ortive e nelle zone comuni è inoltre vietato:
 - realizzare pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, fatto salvo il caso che tali realizzazioni siano necessarie per la risistemazione di orti già esistenti o, comunque, costituiscano accordo tra la Zona 3 e tutti gli orticoltori;
 - allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;

- tenere bidoni di riserva d'acqua, teli e strutture di protezione per le coltivazioni;
- scaricare o stoccare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi;
- causare rumori molesti;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppe o rifiuti;
- coltivare specie vietate per legge;
- attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione.

12. I rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia.

13. L'inottemperanza dei divieti citati comporterà la decadenza immediata della concessione.

ART. 7

Canone di concessione

1. Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune, in un'unica soluzione anticipata, un canone di concessione quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria.
2. L'importo del canone verrà stabilito all'interno del bando, in conformità alle tariffe praticate dal Settore Demanio.
3. Le spese per la manutenzione ordinaria, l'acqua e lo smaltimento dei rifiuti, saranno a carico del concessionario.
4. In caso di subentro, il canone da versare sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi restanti del quinquennio di durata della concessione cessata.

ART. 8

Gestione orti

1. Al fine di una corretta gestione collettiva delle aree a concessione orto, gli assegnatari istituiscono tra loro un Comitato di gestione.
2. I compiti del Comitato di Gestione sono i seguenti:
 - Regolare la corretta convivenza tra gli assegnatari;
 - Incentivare la socialità tra gli ortisti;
 - Curare la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
 - Organizzare iniziative volte a far conoscere le colture a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione agli allievi delle scuole elementari della Zona 3.
3. Tale Comitato nominerà al suo interno un Presidente che, coadiuvato dal Vice Presidente, dai consiglieri e dagli ortisti tutti, si curerà di attuare i compiti assegnati al Comitato. Inoltre egli riferisce al Direttore del Settore Zona 3 e al Consiglio di Zona 3 le eventuali problematiche legate alla conduzione degli orti e/o proposte di migliona.

ART. 9
Vigilanza

1. La Zona dovrà attivarsi per la vigilanza ed il controllo della conduzione degli orti. Il Direttore di Settore riferirà annualmente alla Commissione Ambiente, alla fine del mese di novembre, della conduzione degli orti.

ART. 10
Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di concessione, il concessionario dovrà versare un deposito cauzionale a titolo di penale in caso di inadempienza, salvo eventuale ulteriore risarcimento del danno.

ART. 11
Cessazione

1. La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a 6 mesi;
- mancata coltivazione annuale;
- morte del concessionario;
- decadenza della concessione per l'inottemperanza ai divieti di cui all'art. 6, per mancato pagamento del canone, per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento e per subconcessione a terzi, totale o parziale;
- revoca da parte della Zona per motivi di interesse pubblico.

ART. 12
Rimando a normative generali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ci si attiene alla legislazione vigente in materia.

ART. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Zona e abroga il precedente regolamento in materia.